

ESENTE



228/22

SENTENZA N.

REG. GEN. N.

REG. DEP. N.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO
Depositato
15 GIU. 2022
IL CANCELLIERE
Chiara ZICCARDI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RHO

Nella persona del Giudice Dott. Marco Cavalleri

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

Da

[redacted] in proprio, domiciliato presso la cancelleria del giudice adito

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI BOFFOLARA S/T

RESISTENTE

CONCLUSIONI

- per parte ricorrente, come da atto di opposizione
- per parte resistente, come da memoria in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 204 bis cds, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 16037R/2021 emesso il 14-6-2021 dalla Polizia Locale di Boffalora S/T, per la violazione dell'art. 41 in rif. Art. 146/3 del C.d.S..

In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la resistente faceva pervenire alcuna memoria difensiva

All'udienza del 15-6-2022 – non presente la resistente – il Giudice di Pace decideva la controversia, come da dispositivo letto in tale sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo giudice rileva come il DM n. 49463 del 24-5-2007 (richiamato dall'organo accertatore nel verbale in atti) – omologante l'apparecchiatura, nell'occasione utilizzata – preveda, tra l'altro, la necessità:

- a) che la medesima sia installata in modo fisso, in posizione protetta e non manomettibile o facilmente oscurabile,
- b) che dell'infrazione venga fornita documentazione fotografica (consistente in almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto ed uno raffigurante il veicolo al centro, circa, dell'incrocio), in cui sia visibile – oltre alla panoramica dell'intersezione – la lanterna semaforica,
- c) che, sui detti fotogrammi, compaia la località dell'accertata infrazione, la data e l'ora della stessa, nonché il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso.

Affrontando subito il punto b), questo giudice rileva quanto segue:

- dall'esame della prodotta documentazione fotografica risultano:
 - n. 3 fotogrammi (in basso), in cui è dato leggersi la targa del veicolo (salvo quanto oltre si dirà sul caso specifico), ma in cui non appare – però – raffigurata la lanterna semaforica,
 - n. 3 fotogrammi (in alto), in cui è raffigurata tutta l'area dell'intersezione, ma in cui non è – tuttavia – possibile leggere la targa del mezzo, che non si è arrestato al semaforo rosso (c.d. foto panoramiche).

Premesso quanto sopra, bisognerà ora accertare – ai fini di appurare la rispondenza, o meno, della prodotta documentazione fotografica al dettato del DM n. 49463/2007 – se, i n. 3 fotogrammi in cui



è leggibile la targa del mezzo, siano effettivamente ricollegabili al veicolo raffigurato nelle n. 3 foto c.d. panoramiche.

Al riguardo, questo giudice reputa come – nel caso concreto e con riferimento al verbale di accertamento opposto – ciò non sia possibile, alla luce delle seguenti considerazioni,:

- nel primo (primo in basso da sinistra) e nel terzo (terzo in basso da sinistra) fotogrammi di cui qui si discute non appare raffigurato alcun veicolo
- nel secondo fotogramma di cui qui si discute (secondo in basso da sinistra) si intravede la sagoma di un mezzo, da cui è dato leggersi – sia pure con qualche difficoltà la relativa targa (in altre parole, la targa dell'autovettura, il cui conducente ha posto in essere la condotta sanzionata risulta unicamente da un solo fotogramma e cioè dal secondo in basso da sinistra)
- ai fini di ritenere provata l'effettiva commissione dell'infrazione, debbano essere prodotti due fotogrammi inerenti la medesima, in cui risulti chiaramente leggibile la completa targa del veicolo che ha posto in essere la violazione.

Analogo discorso, poi, appare applicabile anche nel caso in cui l'apparecchiatura (come indicato dal Prefetto nell'ordinanza opposta) fosse, in realtà, il V-Red 2.1-1

Il relativo decreto di omologa (decreto 9-7-2013) così, infatti, stabilisce: *“deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata”*

Sulla base di quanto sopra evidenziato, quindi, anche nel caso di utilizzo del V-Red 2.1-1 l'allegata documentazione fotografica non risulterebbe idonea a ritenere provata l'infrazione per cui è lite

Per tali ragioni, la presente opposizione potrà trovare accoglimento.

Quanto sopra, appare assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza di cui al ricorso in atti.



Il giudicante, infine, ritiene opportuna ed equa la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rho

definitivamente pronunciando sulle domande, svolte da parte ricorrente con atto di opposizione ex art. 204 bis cds, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

Visto l'art. 204 bis cds,

accoglie

l'opposizione proposta dal ricorrente, annullando conseguentemente il verbale opposto

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Rho il 15-6-2022

Il Giudice di Pace di Rho



G.d.P. di Rho
Sentenza pubblicata
in data - 5 LUG. 2022
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Pastore P. S.

